COOPERATIVE SOCIALI

Tratti distintivi

Cooperative sociali – quadro normativo

Testo originario

Art. 1.

Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Cooperative sociali – quadro normativo

Dopo la riforma del Terzo settore – TESTO VIGENTE - Entrata in vigore della legge: 18/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2018)

L. 8-11-1991 n. 381 Disciplina delle cooperative sociali.

1. Definizione.

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi , incluse le attività di cui **all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p)**, ((del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112));

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Cooperative sociali – quadro normativo

Attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p)

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

Cooperative sociali – quadro normativo

Comma 4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

- a) lavoratori **molto svantaggiati** ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Comma 5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone **di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori**. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

Cooperative sociali – scopo sociale

In base allo **scopo sociale** le cooperative sociali possono essere così classificate:

- Cooperative sociali di **tipo a → servizi socio assistenziali, educativi….;**
- Cooperative sociali di **tipo b → inserimento lavorativo persone svantaggiate;**
- Cooperative sociali di tipo **a+b → entrambe le attività che, tuttavia, devono essere funzionalmente collegate e se ne deve rendere conto nella nota integrativa al bilancio e nel bilancio sociale.**

Cooperative sociali – scopo sociale

- Articolo 3 Statuto Sociale: la cooperativa, nell'esplicazione della propria attività, si prefigge di attuare i principi della mutualità e della cooperazione, di cui agli articolo 2512 - 2514 del Codice Civile. La scopo che la cooperativa persegue è quello di **conseguire, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali e per i propri soci.** Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro i forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La cooperativa, attraverso l'esercizio delle attività economiche ha inoltre lo scopo di conseguire l'elevazione morale ed intellettuale dei soci. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.….La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale. La cooperativa non ha scopo di lucro; **suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone, soprattutto se deboli, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett. A) L.381/91.**

Cooperative sociali – scopo sociale

Esempio scopo sociale da statuto cooperativa di «tipo b»

- La cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile. La cooperativa, conformemente alla L. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e delle leggi regionali applicative, non ha fini di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, soprattutto se deboli. La Cooperativa pone la solidarietà a fondamento d'ogni opera finalizzata ad un autentico sviluppo dell'uomo e della società che rispetti e promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni, con particolare riferimento allo sviluppo economico locale collaborando con, le Istituzioni pubbliche secondo il principio di sussidiarietà. Per l'efficace realizzazione di tale scopo, considerando la necessità degli ambiti di intervento, la cooperativa si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale, attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili, svolgendo attività volte alla promozione umana ed all'inserimento ed integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate le quali devono costituire almeno il 30% (trenta per cento), o il diverso minimo previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo essere soci della cooperativa stessa, così come previsto dalla lettera b) dell'l'art. 1 della legge 381/91.

Cooperative sociali – scopo sociale

Articolo 3 - Scopo mutualistico - Cooperative tipo a+b

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini secondo quanto previsto dalla Legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L.R. F.V.G. 20/2006 e dalle altre disposizioni applicative.

In particolare, lo scopo sociale di cui sopra verrà perseguito **attraverso la gestione di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari come previsti dalle predette disposizioni di legge** nonché**, con modalità funzionalmente connesse al predetto scopo principale**, mediante **l'inserimento lavorativo di specifiche categorie di persone svantaggiate** destinatarie dei servizi di cui sopra, come previsto dal terzo comma dell'articolo 3 della citata L.R. 20/2006.

Lo scopo mutualistico della cooperativa è quello:

- -di favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori in genere e, per le attività funzionalmente connesse, dei soggetti svantaggiati utenti dei servizi socio assistenziali, tramite la gestione, in forma associata, delle attività oggetto della stessa;
- -di valorizzare le attitudini professionali dei propri soci, ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro, da essi conferito, possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato;
- -di promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
- -di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche senza fini di speculazione privata.

Cooperative sociali – scopo a+b

- Lo statuto sociale indica chiaramente **il collegamento funzionale** tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito, l'esercizio di attività coordinata per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 381/1991?

- l'organizzazione amministrativa delle due attività consente la netta separazione delle relative gestioni?

Vanno separate le due contabilità e determinato il risultato di cui si deve dar conto nella Nota Integrativa al Bilancio d'esercizio e nel Bilancio sociale

Cooperative sociali – scopo a+b

- **Esempio**

Attività di tipo A	
Ricavi attività di tipo A	euro 20.900
Costi attività di tipo A	euro -85.377
Risultato attività di tipo A	euro -64.477
Attività di tipo B	
Ricavi attività di tipo B	euro 666.261
Costi attività di tipo B	euro -540.295
Risultato attività di tipo B	euro 125.966
Ricavi e costi comuni	
Ricavi comuni	
Costi comuni	
Risultato attività comune	euro 378
	euro -35.071
	euro -34.692

Ripartendo il risultato della gestione comune alle due attività A e B in proporzione ai ricavi (3,04% per l'attività di tipo A e 96,96% per l'attività di tipo B) otteniamo i seguenti risultati definitivi:

Attività di tipo A perdita	euro -65.532
Attività di tipo B utile	euro 92.328
Utile d'esercizio	euro 26.796

Cooperative sociali – Lavoratori svantaggiati

Nota al verbale di revisione ordinaria

- Si ricorda che la Comm. Centr. Coop con delibera del 13/01/2017 ha fissato alcuni criteri per il calcolo:

La percentuale va calcolata sul numero dei lavoratori in forza e **non su quello dei soci**, pertanto solo quando la cooperativa comincerà una propria attività produttiva sarà necessario che rispetti la percentuale minima del 30%, dal conteggio dovranno essere esclusi i soci non impegnati nell'attività, i volontari ed i sovventori o finanziatori e, naturalmente gli svantaggiati stessi;

Soci e dipendenti L.381/91	31/12/2023	31/12/2022
Soci lavoratori L. 381/91	14	10
Dipendenti L. 381	13	15
TOTALE DIPENDENTI L. 381/91 (A)	27	25
Soci lavoratori	17	20
Dipendenti	28	26
TOTALE ALTRI LAVORATORI (B)	45	46
RAPPORTI MUTUALITA' AL 31/12/2023	SUL NUMERO	SUL NUMERO
RAPPORTO LAV. 381/ALTRI LAV. (A/B)	60,00%	54,35%

Cooperative sociali – Lavoratori svantaggiati

Note al verbale si revisione ordinaria

Qualora lo Statuto della cooperativa sociale integri contestualmente le attività e gli scopi previsti dalle **lettere a) e b)** della legge 381/1991 la percentuale di lavoratori svantaggiati va calcolata in rapporto al solo personale impiegato nell'attività di "tipo b", escludendo invece il personale impiegato nell'attività di "tipo a".

L'assenza dalla costituzione degli svantaggiati, in una cooperativa sociale di **tipo B**, che **si protrae per più di un anno** nonostante l'esercizio dell'attività, configura la spurietà dell'ente, **intesa come irregolarità insanabile**; nel caso, invece, in cui tale percentuale sia venuta meno e non più ripristinata oltre il termine previsto, l'ente deve essere sciolto, previa diffida.

Cooperative sociali – Soci volontari

Dal verbale di revisione ordinaria

4 - Lo statuto prevede la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente?

Numero dei soci volontari: _____ loro percentuale rispetto al numero complessivo dei soci ____ %; → **non deve superare il 50% del totale dei soci** (*Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci*)

5 - I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci?

6 - I soci volontari sono coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali?

7 - Ai soci volontari viene corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci?

8 - In caso di risposta negativa evidenziarne i motivi: _____

Cooperative sociali – Soci volontari

- Il D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 25 giugno 1992, n. 148) ha disposto che, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia assunta, a base del calcolo dei premi e della prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro attività gratuitamente, una retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Dal 1° luglio 2023:
valore giornaliero € 64,07;
valore mensile € 1.601,78;
valore annuale: € 19.221,30

Cooperative sociali – Soci volontari

Riqualificazione del volontario

«Falso» volontario (socio o non)

↓

Riqualificazione

Lavoro subordinato

- Addebito contributi
  - ✚ Sanzioni civili per evasione
- Maxi-sanzione
- Possibile sanzione interdittiva
- Incidenza su Durc (6 mesi) e «patente a punti»

Incidenza su Durc (6 mesi) e «patente a punti» (5 crediti)